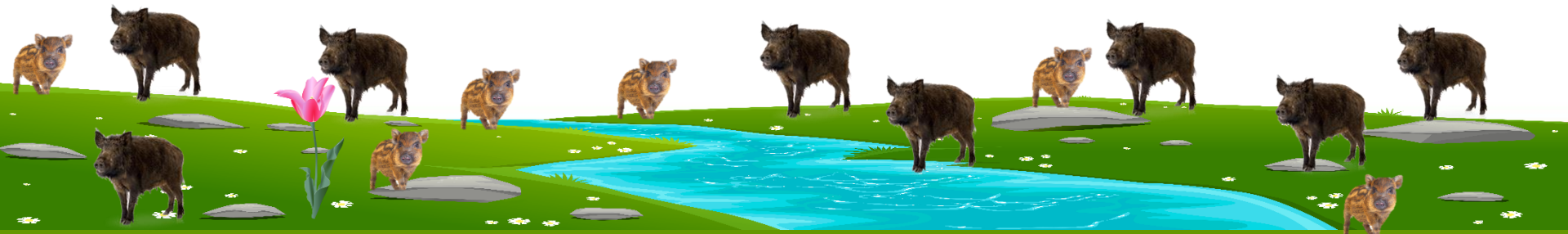


Quadro Normativo

Linee guida per la redazione dei PRIU

Dott. Luigi Ruocco
Direttore ufficio 3 DGSAF – Ministero della Salute
Webinar 11 maggio 2022



Il Passato...

DPR N.320 8 Febbraio 1954 Regolamento di Polizia Veterinaria

Direttiva 2002/60/CE, recante disposizioni specifiche per il controllo della PSA

D.L.vo n. 54/2004 di attuazione della Direttiva 2002/60/CE recante norme specifiche per la lotta contro la PSA

Decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la PSA in taluni Stati membri

Il Presente (e il Futuro)

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

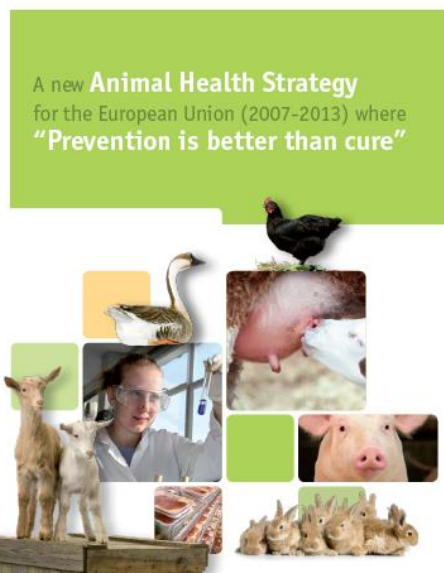
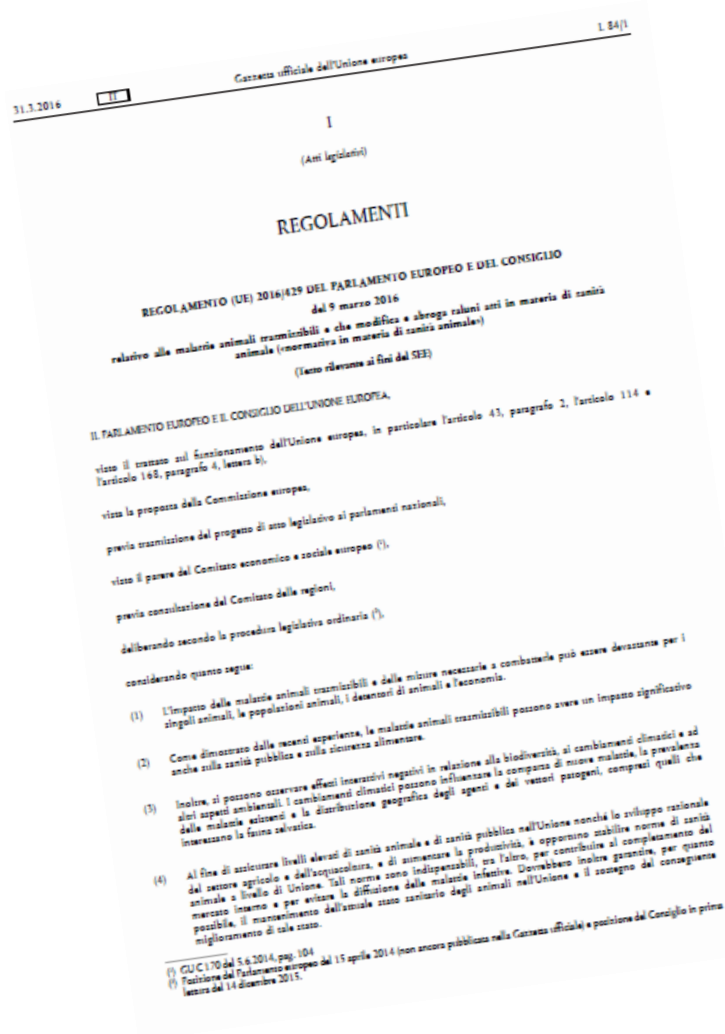
Regolamento delegato (UE) 2019/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

REGOLAMENTO delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

REGOLAMENTO di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

...ed altri...

Il Regolamento (UE) 429/2016



**Il nuovo Regolamento UE
sulla Sanità Animale
(«Animal Health Law»)
Regolamento UE 2016/429**

Non solo 429....



REG 2018/1882 Categorizzazione malattie

REG 2018/1629 Elenco malattie

REG 2019/2035 Registrazione stabilimenti e tracciabilità animali

REG 2020/686 Misure materiale germinale

REG 2020/687 Misure prevenzione e controllo

REG 2020/688 Movimenti intra UE terrestri

REG 2020/689 Sorveglianza, programmi eradicazione e status indennità

REG 2020/690 Sorveglianza e indennità per aree geografiche e compartimenti

REG 2020/691 Stabilimenti acquacoltura e relativi trasportatori

REG 2020/692 Importazioni e movimenti post importazione

REG 2020/990 Prescrizioni in sanità animale e certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

REG 2020/999 riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

Non solo 429....



REG 2020/2002 Formati e le procedure per programmi di sorveglianza di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia

REG 2020/2154 Prescrizioni in sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri

REG 2020/2236 Modello certificati per movimenti e scambi di animali acquatici

REG 2020/2235 Modello certificati per movimenti e scambi di certe categorie di animali

DEC 2021/260 Approvazione misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici

REG 2021/520 Tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti

REG 2021/403 modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale

REG 2021/404 elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

REG 2021/620 approvazione dello status di indenne da malattia alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate

REG 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

Il Regolamento (UE) 429/2016



L' art. 5, comma 1, contiene l'elenco di malattie di primaria importanza su cui si applicano le norme del regolamento

Articolo 5

Elenco delle malattie

Le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui al presente regolamento si applicano:

alle seguenti malattie elencate:

- i) afta epizootica;
- ii) peste suina classica;
- iii) peste suina africana;
- iv) influenza aviaria ad alta patogenicità;
- v) peste equina; e

alle malattie elencate di cui all'elenco nell'allegato II.

L' art. 5, comma 2, rimanda ad un elenco di malattie di cui all'allegato II a cui si applicano le misure del regolamento. Dette malattie sono state soggette ad un processo di valutazione (revisione), che ha portato alla loro inclusione/esclusione dall'elenco e successiva categorizzazione per una precisa definizione delle misure di controllo applicabili per ciascuna.

Il Regolamento (UE) 1882/2018



La PSA nel quadro della categorizzazione delle malattie rientra tra:

- le malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione di cui all'articolo 9, **lettera a)**
- le malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del loro ingresso nell'Unione o i movimenti tra Stati membri di cui all'articolo 9, **lettera d)**
- le malattie elencate per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione di cui all'articolo 9, **lettera e)**

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1882 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2018

relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate

L 308/26

☐ IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

4.12.2018

Nome della malattia elencata	Categoria della malattia elencata	Specie elencate	
		Specie e gruppi di specie	Specie vettrici
Durina	D+E	Equidae	
Encefalomielite equina venezuelana	D+E	Equidae	Culicidae
Metrite contagiosa equina	D+E	Equidae	
Encefalomielite equina (orientale e occidentale)	E	Equidae	Culicidae
Peste suina classica	A+D+E	Suidae, Tayassuidae	
Peste suina africana	A+D+E	Suidae	Ornithodoros
Infezione da virus della	C+D+E	Suidae	

Il Regolamento (UE) 2002/2020



DEFINIZIONE FOCOLAI PRIMARI (art. 2, numero 4)

NOTIFICA PSA/PSC: gli stati membri notificano alla Commissione e agli altri stati membri, **entro 24 ore dalla conferma**, gli eventuali focolai primari nel proprio territorio (art. 3, paragrafo 1, lettera a))

DEFINIZIONE FOCOLAI SECONDARI (art. 2, numero 5)

NOTIFICA PSA/PSC: gli stati membri notificano alla Commissione, **il primo giorno lavorativo di ogni settimana**, i focolai secondari nel proprio territorio (art. 3, paragrafo 2, lettera a))

Il Regolamento (UE) 689/2020



PARTE II (SORVEGLIANZA, PROGRAMMI DI ERADICAZIONE, STATUS DI INDENNE DA MALATTIA)

CAPO 1 Sorveglianza

Sezione 1

Articolo 3 Organizzazione della sorveglianza

Elementi da tenere in considerazione da parte dell'autorità competente ai fini dell'organizzazione della sorveglianza per le malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri e di altri animali

Il Regolamento (UE) 687/2020



MISURE DI LOTTA, a integrazione delle disposizioni di AHL e del regolamento 689/2020)

- ✓ fa salvo il regolamento relativo alla gestione dei sottoprodotti in caso di insorgenza di malattie categoria A (regolamento 1069/2009/CE), aggiungendo disposizioni per il controllo delle malattie e restrizioni applicabili in tali casi.
- ✓ PARTE II (animali detenuti e selvatici), da capo I a capo IV: malattie di categoria A

MALATTIE CATEGORIA A:

Capo I: misure di controllo in caso di sospetto e conferma in animali detenuti

Capo II: istituzione di zone soggette a restrizione in caso di conferma in animali detenuti

Capo III: ripopolamento della zona soggetta a restrizione con animali detenuti

Capo IV: misure di controllo in caso di sospetto e conferma in animali selvatici

Il Regolamento (UE) 605/2021



MISURE SPECIALI DI CONTROLLO PER PSA, in aggiunta alle disposizioni del regolamento 687/2020

Capo II: istituzione zone soggette a restrizioni in caso di focolaio

Capo III: misure speciali di controllo sulle partite di suini/prodotti derivati detenuti/ottenuti nelle zone soggette a restrizioni

Capo IV: misure speciali di riduzione dei rischi per le aziende alimentari

Capo V: misure speciali di controllo applicabili agli animali selvatici

Capo VI: obblighi di informazione/formazione negli Stati Membri

Il Regolamento (UE) 605/2021



Nel **considerando n. 7** è riportato che **l'approccio di regionalizzazione** dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di lotta contro le malattie stabilite nel Reg. (UE) 2019/687 ed elencare le zone soggette a restrizioni degli SM interessati da focolai di PSA o a rischio a causa della loro vicinanza a tali focolai.

Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere differenziate in base alla situazione epidemiologica della PSA e al livello di rischio e classificate **come zone soggette a restrizioni I, II e III, con la zona soggetta a restrizioni III** che rappresenta le zone con il più alto livello di rischio di diffusione di tale malattia e la situazione di malattia più dinamica nei suini domestici.

A tal fine lo SM fornisce informazioni sulla situazione della malattia, sui principi e i criteri scientifici utilizzati per la definizione geografica della regionalizzazione e in base agli orientamenti dell'UE concordati con gli Stati membri in sede di Comitato permanente.

Il Regolamento (UE) 605/2021



art. 3

Istituzione delle zone di

- **protezione e sorveglianza**, in caso di focolaio nei domestici, ai sensi dell'art. 21 del reg. 687
- **infetta**, in caso di focolaio nei selvatici, ai sensi dell'art. 63 del reg. 687

art. 4

E' possibile istituire una ulteriore **zona soggetta a restrizioni**, che deve essere considerata alla stregua della zona soggetta a restrizioni I, intorno a una zona di protezione/zona di sorveglianza/zona infetta nel caso dei selvatici.

Il Regolamento (UE) 605/2021



art. 5: zona soggetta a restrizioni I:

un'area in cui non è stato confermato alcun caso di PSA nei suini detenuti o selvatici, ma **confina con un'area contenente focolaio** in suini detenuti o selvatici.

art. 6: zona soggetta a restrizioni II:

un'area in cui è stato confermato **un focolaio di PSA nei suini selvatici**.

art. 7: zona soggetta a restrizioni III:

un'area in cui è stato confermato **un focolaio di PSA nei suini detenuti**, sebbene la conferma di “solo un primo e unico focolaio di PSA” non determina l’inserimento dell’area in tale zona.

Il Regolamento (UE) 605/2021



art. 8: in aggiunta alle misure previste dal reg. 687, nelle zone soggette a restrizione I, II, III si applicano anche **misure speciali di controllo** di cui al presente regolamento.

art. 9: **vietati movimenti di partite di suini** detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II, III al di fuori di tali zone; tuttavia, è possibile non applicare il divieto se i suini vanno da una zona I verso stabilimenti situati in altre zone I, II, III OPPURE al di fuori di tali zone purché lo stabilimento di destinazione sia all'interno dello stesso SM.

art. 10: **vietati movimenti di partite di materiale germinale** ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II, III al di fuori di tali zone.

Il Regolamento (UE) 605/2021



art. 11: vietati movimenti di partite di *sottoprodotti* ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II, III al di fuori di tali zone; tuttavia, è possibile non applicare il divieto se i suini (da cui originano i sottoprodotti) sono detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizione e vengono macellati all'interno delle zone soggette a restrizione, mantenendo separati tali sottoprodotti da quelli ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizione II, III.

art. 12: vietati movimenti di *partite di carni fresche/prodotti a base di carne* ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II, III al di fuori di tali zone; tuttavia, è possibile non applicare il divieto se i prodotti vengono sottoposti a trattamento termico.

il divieto di movimentazione di cui agli artt 9, 10, 11 e 12 in caso di focolaio è già contenuto nel reg 687, come misura da attuarsi nelle zone di protezione/sorveglianza/infetta; il reg 605 riporta, in aggiunta, misure speciali di controllo.

Il Regolamento (UE) 605/2021



In sintesi gli articoli da 14 a 40 contengono tutta una serie di disposizioni per l'applicazione di deroghe ai divieti di cui agli articolo 9, 10, 11 e 12.

Gli articoli da 41° 44 contengono misure di riduzione dei rischi per le aziende alimentari

Gli articoli da 45° 52 contengono misure speciali di controllo della malattia nei selvatici con le condizioni per l'applicazione di specifiche deroghe

Il Regolamento (UE) 605/2021



Il Regolamento 605/2021 di recente è stato modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni delle regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta.

Il D.L. 9/2022 (convertito in legge dalla L. 7 aprile 2022, n. 29)



Art. 1

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale ((, ivi incluse le aree protette)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include la ricognizione della consistenza della specie ((cinghiale)) all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione ((e le modalita' di attuazione dei metodi ecologici, nonche' l'indicazione)) delle aree di intervento diretto, delle modalita', dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.

Il D.L. 9/2022 (convertito in legge dalla L. 7 aprile 2022, n. 29)



Art. 1

2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle disposizioni: ((0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019));

a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione ((della peste suina)), presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» ((del Ministero della salute,)) del 21 aprile 2021 ((, nonche' delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto)).

Il D.L. 9/2022 (convertito in legge dalla L. 7 aprile 2022, n. 29)



Art. 1

3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformita' al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.

((3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni)).

Il D.L. 9/2022 (convertito in legge dalla L. 7 aprile 2022, n. 29)



Art. 1

4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere ((dell'ISPRA)) e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione ((europea)) in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle ((polizie locali)), dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal ((Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)) nonché dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

Da ultimo



Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana 1/2022 concernente Misure di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana

Ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00002 del 7 maggio 2022, concernente “Prime misure di regolamentazione per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio”

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/717 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia

